

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOTTA

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (1740)	414	Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1875)	417
PRESIDENTE	414, 415	PRESIDENTE	417
CASTIGLIONE	414	CASTOLDI, <i>Relatore</i>	417
FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	415	FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	417
ORSINI GIANFRANCO	414	Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
TANI DANILO, <i>Relatore</i>	415	Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi (1941)	418
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	418, 419, 420, 421, 423
Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1873)	416	CASTOLDI	419, 421
PRESIDENTE	416, 417	CIUFFINI	421
CASTOLDI, <i>Relatore</i>	416	FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	420, 421
FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	416	PORCELLANA	422
		SOBRERO, <i>Relatore</i>	418, 420
		TANI DANILO	421

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilanico (<i>Approvato dal Senato</i>) (2007)	423
PRESIDENTE	423
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	423

La seduta comincia alle 10,15.

SOBRERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (1740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 5 aprile scorso avevamo approvato in linea di massima gli articoli aggiuntivi 1-ter e 2-ter (nei nuovi testi presentati rispettivamente dagli onorevoli Fioret e Migliorini e Gianfranco Orsini) trasmettendoli per il prescritto parere alla V Commissione bilancio. Questa, in data 12 aprile 1978, ha adottato in proposito la seguente decisione: « parere favorevole al nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 1-ter, a condizione che siano soppressi il secondo e il quarto comma, e che il terzo comma sia così riformulato: "all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte nell'ambito del limite di impegno autorizzato dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1973, n. 337". Parere contrario sul nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 2-ter, in quanto esso non indica alcun mezzo di compensazione delle minori entrate ivi previste,

salvo diversa valutazione da parte della competente VI Commissione finanze e tesoro ».

ORSINI GIANFRANCO. Signor Presidente, faccio tutte le mie riserve su quanto ho ascoltato, poiché il parere espresso dalla V Commissione bilancio, me presente, è stato favorevole al nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 2-ter: non comprendo una comunicazione del genere. Nel nostro emendamento, come ho già spiegato, si parla di disposizioni agevolative che sono già in atto; e intendevamo evitare un contenzioso che purtroppo si verifica continuamente con gli uffici finanziari. Proporrei pertanto di sospendere brevemente la seduta, per rinviare nuovamente l'emendamento alla V Commissione bilancio, pregandola di rivedere il proprio parere.

CASTIGLIONE. Anch'io mi associo a questa proposta. Per noi è importante che sia inserito nel testo l'articolo aggiuntivo 2-ter, in quanto esso può creare le condizioni per il decollo economico delle zone disastrose del Vajont. Se eliminiamo i benefici di cui all'emendamento, del resto già previsti dalla legge precedente, vengono meno i presupposti del provvedimento che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Piuttosto che rinviare l'articolo 2-ter alla V Commissione bilancio — il che potrebbe complicare le cose, se questa si esprimesse nuovamente in senso negativo — possiamo inviarlo alla VI Commissione, al cui eventuale parere favorevole è condizionato l'assenso positivo della stessa V Commissione bilancio. Siamo infatti dinanzi ad una questione di merito, su cui deve esprimersi la VI Commissione, trattandosi di un minore introito per il bilancio dello Stato.

ORSINI GIANFRANCO. Non ho nulla in contrario a chiedere il parere della VI Commissione, ma quest'impostazione è, secondo me, errata, in quanto non si tratta di evitare delle imposizioni fiscali ad aziende che già pagano le tasse: le aziende di cui si parla devono ancora costituirsi, e pertanto i benefici previsti non ven-

gono a portare un minor introito per il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Certo, il minor introito non si riferisce alla situazione attuale, ma a quella futura; avremo, concedendo tali benefici, un'entrata inferiore a quella che si avrebbe con una situazione normale. Si tratta d'introdurre un'eccezione alla normativa generale in materia fiscale, e poiché su tale questione, da un punto di vista giuridico formale, è competente la VI Commissione, è giusto richiedere ad essa un parere, accogliendo il suggerimento della stessa V Commissione bilancio.

TANI DANILÒ, Relatore. Prima di inviare l'articolo aggiuntivo alla VI Commissione, ritengo comunque opportuno approvare definitivamente l'articolo aggiuntivo 1-ter, con le modifiche proposte dalla V Commissione bilancio, che farò mie con appositi emendamenti.

FONTANA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo esprime parere favorevole all'accoglimento delle proposte della V Commissione bilancio circa il testo dell'articolo 1-ter.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 1-ter, presentato dagli onorevoli Fioret e Migliorini, già approvato in linea di principio:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente « Settimana » (dal chilometro 2 al chilometro 2,200 lungo la strada provinciale « di Claut »), destinato a collegare il comune di Claut con il comune di Erto e Casso, con la provincia di Belluno e gli altri comuni della provincia di Pordenone, il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trenta-

cinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 1.000 milioni.

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, è autorizzato il limite di impegno trentacinquennale di lire 50 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1978, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno finanziario 1978 si fa fronte a valere sulle disponibilità residue degli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, recante interventi a favore delle zone del Vajont.

A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Tani, ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo e quarto comma.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte nell'ambito del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1973, n. 837 ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-ter che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1-ter.

Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente « Settimana » (dal Km.

2 al Km. 2,200 lungo la strada provinciale « di Claut »), destinato a collegare il comune di Claut con il comune di Erto e Casso, con la provincia di Belluno e gli altri comuni della provincia di Pordenone, il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 1.000 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, nell'anno finanziario 1978, si farà fronte nell'ambito del limite di impegno autorizzato dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1973, n. 837.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Per quel che riguarda l'articolo 2-ter, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di chiedere il parere alla VI Commissione finanze e tesoro.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Tici-

no », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1977.

Il relatore, onorevole Castoldi, ha facoltà di riferire alla Commissione sugli ultimi sviluppi dell'iter di questo disegno di legge.

CASTOLDI, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione di questo disegno di legge era stata sospesa per l'esigenza di un approfondimento ulteriore della questione. Il problema verteva sul fatto che, una volta declassata la via acqua da naviglio a canale navigabile, in base alla legge « quadrifoglio » essa cadeva sotto la competenza della regione. Per altro sorge il dubbio, in base all'articolo 88, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, se lo Stato possa legiferare in materia di declassamento di linee navigabili. Propongo, perciò, di rinviare ulteriormente l'esame di questo disegno di legge e di richiedere in materia il parere della I Commissione affari costituzionali, anche in riferimento all'emendamento che è stato presentato.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quanto ha appena detto il relatore raccoglie le osservazioni che avevo fatto nel corso della seduta precedente.

In effetti l'articolo 88, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616, prevede che le vie navigabili di prima classe restino allo Stato, mentre quelle di seconda classe passino alla competenza delle regioni. In conseguenza di ciò, il disegno di legge che stiamo esaminando diventa del tutto inutile, per cui è indispensabile richiedere il parere alla I Commissione affari costituzionali.

Inoltre, l'articolo 12 della legge « quadrifoglio » prevede che, all'entrata in vigore della legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze siano trasferiti alle regioni e siano sottoposti alla disciplina prevista per legge. Anche indipendentemente dal parere della Commissione affa-

ri costituzionali, perciò, noi sappiamo già che la gestione di certe vie d'acqua è passata alle regioni. In questa ottica, pertanto, l'articolo aggiuntivo diventa pleonastico.

PRESIDENTE. In accoglimento delle concordanti richieste avanzate dal relatore e dal rappresentante del Governo, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di chiedere il parere della I Commissione affari costituzionali sul disegno di legge e sull'emendamento del Governo.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1977.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole all'emendamento aggiuntivo del relatore.

CASTOLDI, Relatore. Desidero anch'io sottolineare il fatto che la I Commissione affari costituzionali abbia espresso parere favorevole all'emendamento da me proposto, aggiuntivo, alla fine del primo comma, delle parole: « fatta salva ogni diversa determinazione delle singole regioni in applicazione dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ».

FONTANA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche in questo caso mi corre l'obbligo di sottolineare che la formulazione che con l'emendamento in

esame si propone di introdurre appare quanto meno problematica.

Vorrei dire di più, che il problema, come ella sa, onorevole relatore, si è presentato soprattutto per ragioni pratiche.

Queste piccole derivazioni di acqua pubblica sono state e vengono tuttora regolamentate da una legge del 1952, per la quale si prevede questa proroga assoluta, senza dover rinnovare la domanda, mentre una volta questa andava rinnovata, da parte di ciascun utente (si trattava per lo più di piccoli agricoltori). Poiché le regioni a statuto speciale avevano già provveduto a concedere la proroga, il Governo ha presentato questo disegno di legge, che recepisce una normativa già vigente in talune regioni, onde non ostacolare e rendere difficoltoso il lavoro degli uffici regionali. L'articolo unico del provvedimento intende risolvere, per ragioni pratiche, delle questioni di rilevanza assai modesta. Ad ogni modo, se il relatore intende insistere perché nel testo venga introdotta la precisazione contenuta nell'emendamento preannunciato, il Governo non vi si oppone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53, è ulteriormente prorogata di cinque anni.

Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53.

Il relatore, onorevole Castoldi, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del primo comma, la seguente frase: « fatta salva ogni diversa determinazione delle singole regioni, in applicazione dell'articolo 90 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53, è ulteriormente prorogata di cinque anni, fatta salva ogni diversa determinazione delle singole regioni, in applicazione dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi (1941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi ».

L'onorevole Sobrero ha facoltà di svolgere la relazione.

SOBRERO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame riguarda il finanziamento da parte dello Stato per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe e delle Alpi Cuneesi. Detto acquedotto, inserito nel piano regolatore generale degli acquedotti, promosso con la legge 4 feb-

braio 1963, n. 129, è destinato, con una portata di 225 litri al secondo, corrispondente ad un volume annuo di circa 6 milioni di metri cubi d'acqua, ad alimentare 84 comuni della provincia di Cuneo, sparsi in un comprensorio di 1.500 chilometri quadrati, con una popolazione di 130 mila abitanti.

Trattasi in maggioranza di piccoli centri agricoli serviti da minuscoli impianti molto onerosi per il costo del sollevamento delle acque e carenti specie nei periodi di maggior bisogno per la ridotta consistenza delle falde di captazione.

La realizzazione del progetto ad opera del consorzio appositamente costituitosi ebbe inizio nel 1968 ed è proceduta fino ad ora attraverso un frazionamento in dodici lotti, riguardanti: opere di presa delle sorgenti della portata complessiva di 225 litri al secondo; condotta di adduzione della lunghezza di 40 chilometri e di 450-500 millimetri di diametro; allacciamenti di otto comuni dell'area monregalese e ventuno comuni della destra del Tanaro; serbatoio principale di regolazione, punto nodale da cui prendono avvio le diramazioni di alimentazione dei comuni delle Langhe.

Questa prima parte dell'opera ha richiesto, per quanto riguarda i finanziamenti: 1.000 milioni assunti a completo carico dello Stato con fondi autorizzati dalla legge 22 luglio 1966, n. 614; 1.300 milioni con mutuo a carico del consorzio, assistito da contributo della regione in annualità (6 per cento, articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1090 del 1968); 880 milioni a carico del consorzio con il contributo della regione in conto capitale del 90 per cento (legge regionale n. 28 del 16 maggio 1975); 1.600 milioni a carico del consorzio con il contributo della regione in conto capitale del 65 per cento dell'opera.

Le modalità sopra specificate dell'erogazione dei contributi hanno lasciato quindi a carico del consorzio una notevole quota della spesa, soprattutto un onere annuo di ammortamento per i mutui finora contratti, parte con la Cassa depositi e prestiti e parte con gli istituti di previdenza, che assomma a circa 100 milioni.

Lo scopo del disegno di legge è volto quindi a permettere la realizzazione della parte dell'acquedotto alla quale è legata la sua piena funzionalità. La regione Piemonte ha già finanziato altri due lotti di lavoro, in corso di attuazione, a valle del serbatoio di regolazione, dell'importo complessivo di 1.100 milioni. Tuttavia, senza un programma di lavori consistente e di rapida attuazione, i tempi ed i costi del completamento dell'opera sarebbero inevitabilmente destinati a dilatarsi in misura inammissibile. C'è inoltre da rilevare che i comuni finora allacciati sono appena 29 su 84 e che, pertanto, la gestione è gravemente passiva in rapporto ai costi delle opere realizzate ed all'onere dei mutui contratti.

Il completamento in tempi ragionevolmente brevi dell'opera consentirà sicuramente al consorzio di avere un bilancio in pareggio, senza dover imporre agli utenti prezzi eccessivi.

A sostegno dell'intervento dello Stato vi sono poi valide ragioni di carattere economico e di carattere sociale. Di carattere economico in quanto, attualmente, una buona parte dei comuni compresi nel piano di dotazione idropotabile del consorzio attingono quantitativi di acqua del tutto insufficienti attraverso pompaggio delle falde acquifere con un costo per consumi di energia elettrica di 150 milioni all'anno per circa 4 milioni di chilowattore, mentre l'opera in argomento funzionerà, quasi interamente, per caduta naturale. Di carattere sociale, in quanto la zona interessata alla costruzione dell'acquedotto è particolarmente depressa, per cui si rende necessario creare le premesse indispensabili allo sviluppo della sua economia prevalentemente agricola, anche per porre un freno all'esodo degli abitanti verso altre fonti di lavoro e migliori condizioni di vita.

Quanto all'ipotesi che l'opera, poiché interessa comuni compresi nei confini di una sola regione, debba essere a totale carico della stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, mi pare si possano proporre due osservazioni. Intanto, che l'articolo 8 di tale decreto recita: « Resta ferma la

competenza degli organi statali in ordine... ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più regioni ». A parte l'ovvia considerazione che un'opera che riguarda una zona così estesa e così popolata non può non considerarsi di interesse nazionale, si deve anche notare che essa è inserita, come detto precedentemente, nel piano regolatore generale degli acquedotti, e come tale considerata di eccezionale interesse pubblico. In secondo luogo, la regione Piemonte è stata recentemente costretta a pesanti interventi finanziari, insieme con lo Stato, per rimediare ai gravissimi danni provocati da due disastrose alluvioni. Detto questo, non resta che precisare il contenuto del disegno di legge.

L'articolo 1 prevede la concessione alla regione Piemonte di un contributo speciale di lire 7.000 milioni ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di 2.000 milioni per gli anni finanziari 1978 e 1979 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1980. C'è da rilevare a questo riguardo che l'aumento dei prezzi intervenuto alla data della presentazione della proposta richiederebbe l'aggiornamento del preventivo di spesa; il consorzio spera tuttavia di poter contare, oltre che sui fondi statali, su un parallelo contemporaneo sostegno finanziario da parte della regione per potere, nell'arco di un triennio, condurre a termine l'opera intrapresa. L'articolo 2 provvede in ordine alla copertura della spesa.

Queste le ragioni sociali ed economiche sulle quali si basa il disegno di legge in esame. Mi auguro che la Commissione voglia su di esso esprimere il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CASTOLDI. Non mi soffermerò sui fatti tecnici ed economici di cui ha già trattato il relatore. Condivido, inoltre, la sua proposta di approvare quanto prima il disegno di legge, in quanto esso viene incontro alla necessità di una zona depressa

del nostro paese, a carattere esclusivamente agricolo. In questa zona, tra l'altro, si verifica un continuo esodo di abitanti, tant'è che parte dei comuni serviti dal costruendo acquedotto attualmente non contano più di 130 abitanti.

Occorre assicurare le condizioni per lo sviluppo e la ripresa economica della zona, intanto garantendo la possibilità di vivere in modo civile e poi favorendo lo sviluppo agricolo, in particolare la zootecnia. Tutto ciò consentirà, a lungo od a medio termine, un risparmio energetico, in quanto mi risulta che si consumino annualmente, attraverso tutta la rete di piccoli acquedotti attualmente esistenti, quattro milioni di chilowattore.

La regione da sola non è in grado di garantire il completamento dell'opera: di qui la necessità dell'intervento statale. Esso viene operato in base all'articolo 12 della legge n. 281 del 1970, che consente l'erogazione di contributi speciali aggiuntivi. Il nostro parere su questo disegno di legge, perciò, anche per il modo nel quale esso trova il suo finanziamento, è favorevole, tanto più se si considera il fatto che si tratta di spese di investimento.

Devo però accompagnare questa mia dichiarazione con un invito al Governo perché cominci a preparare un quadro organico delle opere che possono essere finanziate in base all'articolo 12 della legge n. 281 del 1970, in modo da porre il Parlamento di fronte ad una visione complessiva delle necessità più impellenti; ciò al fine di non continuare più a legiferare sulla base di provvedimenti disorganici, isolati da un contesto generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SOBRERO, *Relatore*. Nel ringraziare il collega Castoldi, vorrei ricordare che l'articolo della legge finanziaria regionale, che in precedenza avevo dimenticato di richiamare, è alla base di questo disegno di legge.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La relazione, così precisa ed appassionata dell'onorevole Sobrero, ha messo in evidenza tutte le motivazioni positive che portano il Governo a formulare il suo parere favorevole su questo disegno di legge che ha evidente rilevanza sociale e che unitamente allo sforzo della regione già in parte intervenuta, rientra nello spirito della nostra legislazione in materia.

Il Governo accoglie anche l'invito, rivolto dall'onorevole Castoldi, a preparare un quadro organico delle opere possibili, per discuterne insieme le priorità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per la concessione alla regione Piemonte di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi.

Detto contributo sarà versato alla regione Piemonte in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Rocelli, Castoldi e Castiglione hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione lavori pubblici, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1941,

invita il Governo

à presentare un quadro completo delle necessità più impellenti in ordine alle opere pubbliche che possono essere finanziate ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di consentire al Parlamento una valutazione sulle priorità della scelta ».

(0/1941/1/9)

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accolgo.

CASTOLDI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

TANI DANILO. Non voglio toccare la questione specifica, ma vorrei limitarmi ad esprimere delle riserve sulle esigenze che sono state prospettate in ordine alla realizzazione di questo acquedotto.

È stato qui ricordato che la legge n. 382 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 hanno fatto passare alle regioni le competenze in materia di acquedotti. Inoltre, l'applicazione di tali provvedimenti legislativi ha provocato la creazione di tutta una serie di consorzi che funzionano molto stentatamente.

La situazione delle acque è esplosiva su tutto il territorio nazionale e non ci si può certo accontentare di continuare a procedere con leggine come quella odierna e con qualche dichiarazione di buone intenzioni da parte del Governo, espressa attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno rituale.

Pertanto, dichiaro di non essere d'accordo con questo modo di procedere: il

Governo ponga la questione degli acquedotti sul piano generale per vedere dove si debba intervenire. Ne abbiamo altri di problemi, all'ordine del giorno, per quanto riguarda gli acquedotti, che presenteranno aspetti particolari in ordine al trasferimento delle competenze, alla gestione, e così via; ma la questione di cui ci occupiamo rientra nel caso classico dei consorzi organizzati per un acquedotto, e quindi occorre affrontarla in modo corretto, con interventi non particolaristici. Non posso pertanto condividere la politica espressa dal presente disegno di legge, per cui mi asterrò dalla votazione.

CIUFFINI. In rapporto a quanto detto dal relatore, ritengo che, per questo provvedimento di legge, occorra esprimere voto favorevole. Però desidero anche cogliere, nell'intervento del collega Tani ciò che egli ha voluto proporre, in termini costruttivi, per il futuro lavoro della nostra Commissione, del Ministero dei lavori pubblici e del nostro comitato per la difesa del suolo e delle acque.

Le cronache del nostro paese sono state segnate, anche in periodi recentissimi, da notizie su situazioni drammatiche in rapporto al rifornimento idrico in numerose zone, soprattutto nel Mezzogiorno. Ritengo perciò, a questo punto, assolutamente indispensabile una discussione generale sul problema degli acquedotti, anche in rapporto alle considerazioni fatte ieri, in sede di esame dello stato di previsione della spesa del nostro ministero; intendo riferirmi alla funzione di stimolo, di indirizzo e di programmazione che spetta tuttora all'amministrazione centrale del ministero stesso e che dev'essere in questo momento rafforzata.

Sono da esaminare poi, alcuni aspetti della ripartizione delle risorse, a livello nazionale, nel settore dell'approvvigionamento idrico, come pure della possibilità, per altro non certo esigua, di autofinanziamento di opere del genere.

A quest'ultimo proposito, cito come esempio il caso di un consorzio di acquedotto in una regione non certo ricca del nostro paese — com'è l'Umbria — per cui

abbiamo trovato margini di autofinanziamento nella tariffazione: una tariffazione ragionevole delle acque consente sempre, infatti, margini di finanziamento.

Anche di questo, dunque, dovremo parlare, come indirizzo di politica generale, evitando che siano altri organismi ad occuparsi di tale argomento; poiché i fattori della tariffazione, della gestione e degli investimenti interagiscono fra di loro, non vedo il motivo per cui la nostra Commissione non ne debba discutere.

Vi è poi un altro elemento da considerare, che attiene in qualche misura alla competenza del nostro ministero, e cioè l'indirizzo tecnico sulle progettazioni di acquedotti. Non possiamo, credo, nell'attuale situazione, rinunciare a quella facoltà di indirizzo, anche in termini progettuali e tecnici, che agli organi centrali deve comunque spettare e che, se opportunamente sostenuta, può e deve consentire che non ci sia una disparità in materia di provvedimenti per gli acquedotti nel nostro paese.

Il relatore ha prospettato come vantaggio economico il fatto che l'opera in argomento funzionerà non più col sistema del pompaggio, ma con quello della caduta naturale. Ora, ritengo che, in linea di principio, date le preoccupazioni di risparmio energetico da cui è assillato il nostro paese, la sostituzione dei sistemi di pompaggio con quella della caduta possa essere accettata. Anche a tale proposito, a mio avviso, vanno fissati dei criteri precisi di convenienza, poiché non sempre il secondo sistema è più vantaggioso del primo. Infatti se per evitare un pompaggio da pochi metri si costruisce — come spesso avviene nel nostro paese — un acquedotto lungo cento chilometri, facendo un conto complessivo si nota che l'operazione non è conveniente: è preferibile continuare ad effettuare il pompaggio dalle falde acquifere; anche perché gli acquedotti per caduta naturale comportano il fattore negativo dell'emungimento totale delle sorgenti montane, con conseguenze gravissime non solo sugli aspetti paesaggistici, ma anche per quanto riguarda le

aste fluviali sottese alle zone in cui si compie tale emungimento.

Sottolineiamo, quindi, la necessità che si faccia presso la nostra Commissione una discussione su questi argomenti, e la sollecitiamo anche in rapporto all'ordine del giorno, che ha affrontato la questione in termini generali.

PORCELLANA. Con riferimento anche all'ordine del giorno che è stato ora accolto, devo osservare che le cose che sono state dette, e poi ribadite dall'onorevole Ciuffini, rivestono un'urgenza di cui non ci rendiamo conto perché sollecitati da altre preoccupazioni.

Occorre risalire al piano regolatore generale degli acquedotti che è approntato da tecnici nominati dal Ministero. A questo proposito, ricorda il caso della regione Piemonte, in cui due tecnici estranei alla zona, due romani, hanno predisposto tale piano: esso è stato poi rivisto con successivi decreti, ma gli errori di pertinenza vi sono rimasti. Occorre dunque rivedere le indicazioni del piano regolatore generale degli acquedotti, sulla base della nuova realtà regionale, valutando a distanza di anni come sono state applicate e riequilibrando i costi.

Ricollegandomi al discorso della tariffazione dell'acqua, fatta dal collega Ciuffini, devo a mia volta osservare che quando si va a vendere un metro cubo d'acqua a cento lire, s'incontrano delle difficoltà per l'aumento tariffario, mentre nessuno protesta per l'alto prezzo di acquisto dell'acqua minerale, che costa oggi più di 150 lire al litro.

Devo poi sottolineare che ci sono i problemi dell'acqua industriale, del riciclo e del recupero delle acque che non abbiamo mai esaminato a fondo, anche se sono molto importanti nel contesto del rifornimento idrico. Ancora, occorre affrontare il discorso delle nuove tecnologie nel settore (utilizzo dell'acqua dei fiumi, del mare, eccetera).

Concordo con il collega Ciuffini quando afferma che l'acqua si prende dove c'è, ed il più vicino possibile; lunghi acquedotti determinano, infatti, a parte enormi

oneri di costruzione e di manutenzione, grandissime difficoltà di gestione.

Il voto al disegno di legge è dunque favorevole per le ragioni esposte, che però postulano, indubbiamente, anche una analisi più generale. Il discorso del relatore è corretto, ma occorre ricordare che essendosi già effettuata una scelta a livello nazionale, bisogna non privilegiare dei singoli momenti, ma rivedere il quadro generale del piano regolatore degli acquedotti alla luce dei nuovi elementi intervenuti, e sempre nello spirito con cui si era impostato il piano stesso.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilancio (Approvato dal Senato) (2007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilancio », già approvato dal Senato nella seduta del 12 gennaio 1978.

In ottemperanza all'invito rivolto dal Presidente della Camera, essendo previste votazioni in Assemblea, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1875):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Borri, Botta, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi Nadia, De Caro, De Cinque, Fornasari, Fusaro, Giglia, Licheri, Matta, Martarese, Merolli, Peggio, Porcellana, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros e Tozzetti.

Disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi » (1941):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Borri, Botta, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi Nadia, De Caro, De Cinque, Fornasari, Fusaro, Giglia, Licheri, Matta, Martarese, Merolli, Peggio, Porcellana, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Todros e Tozzetti.

Si è astenuto:

Tani.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA